

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL  
DISTRIBUTORE**

*Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul proprio sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso **di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

NOME E COGNOME		Qualifica
.....		Addetto all'attività di distribuzione (Consulente Finanziario)
<i>Numero iscrizione RUI</i>	<i>In Data</i>	<i>Sezione</i>
		<b>E</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI</b>		
Ragione Sociale	AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA Iscritta alla sez. A del RUI Con il numero A000550212 In data 24 maggio 2016	
Sede Legale	20121 Milano – Via Cusani n. 4	
Telefono Pec Sito Internet	+ 39 02 8898 1 azimutfinancialinsurance@legalmail.it <a href="http://www.azimut.it/financialinsurance">www.azimut.it/financialinsurance</a> ;	
Responsabile dell'attività assicurativa	Billi Elena Lucilla Marzia Iscritta alla sez. A del RUI Con il numero A001870045	

**Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a) Obbligo di consegna al Contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet [www.azimut.it/financialinsurance](http://www.azimut.it/financialinsurance);
- b) Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente

- d) Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dalle Imprese di Assicurazione le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni: *“individuare per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantire che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato”*
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata

## **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al Contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) forniscono ai Contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:
  - in caso di prestazione con consulenza, la comunicazione se l'Intermediario o l'Impresa di assicurazione fornirà al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al Contraente medesimo;
  - per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte
  - per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al Contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al Contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi